

Dr.
Via
50125 FIRENZE

Oggetto: Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi del Comune di Auronzo di Cadore.

Il Dr., in nome e per conto dei signori e residenti in Pistoia e Firenze, proprietari di due veicoli oggetto di sanzioni amministrative accertate dagli organi di polizia stradale del Comune di Auronzo di Cadore, lamenta che il regolamento di disciplina del diritto di accesso di detto Comune preveda, oltre al costo di riproduzione dei documenti richiesti (nella specie, ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale), anche il versamento della somma di 20,00 euro e delle spese postali, mentre tali esborsi potrebbero essere evitati con un risparmio per i cittadini, ma anche per il Comune, se fosse fatto ricorso al sistema telematico.

Il tenore della nota del Dr. circoscrive la pronuncia di questa Commissione alla legittimità della previsione di una "tassa" di 20,00 euro per ogni richiesta di accesso, oltre alla corresponsione dei costi di riproduzione delle copie dei documenti richiesti.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2. del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il rilascio di copie di atti è subordinato al previo pagamento dei solli costi: Per costo – secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. V, 25.10.1999), alla quale si è allineata anche quella di questa Commissione (cfr., parere 1 luglio 2008) – non deve intendersi solo quello di riproduzione del documento ma tutti gli altri sostenuti dall'amministrazione (quali, per esempio, quelli concernenti la ricerca dei documenti e/o l'istruzione della pratica). Ne deriva che la richiesta del versamento della somma indicata dal Comune non appare illegittima né illogica o irragionevole.

Comune di Rocca di Botte
Via delle Scuole, 2
67066 ROCCA DI BOTTE (AQ)

Oggetto: Richiesta di accesso a lettera del Sindaco in materia di terreni demaniali di uso civico.

Il Sindaco del Comune di Rocca di Botte (AQ) chiede il parere della Commissione sulla richiesta di accesso di un consigliere comunale ad una nota sindacale di risposta ad una lettera di un funzionario della Regione Abruzzo di contenuto ricognitivo di una serie di norme relative all'accesso ai terreni demaniali di uso civico, con particolare riferimento agli obblighi derivanti per l'amministrazione comunale e per il confinante Parco regionale dei Monti Simbruini. Secondo il Sindaco poiché il Comune non ha messo in atto alcun procedimento su tale tema, non si giustificerebbe "un interesse di indirizzo e controllo dettato dalla carica ricoperta dal consigliere comunale".

La questione proposta dal Sindaco del Comune di Rocca di Botte coinvolge due aspetti dell'esercizio del diritto di accesso sui quali l'orientamento del giudice amministrativo e di questa stessa Commissione sono ormai consolidati.

Se è vero, infatti, che ai sensi dell'art. 22, comma 4, L. n. 241/90 "non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo" e che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.P.R. 184/2006, "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione", per cui sarebbe legittimo il diniego di accesso al documento che al momento della richiesta è ancora in via di formazione (Commissione, parere del 25.11.2008), i predetti principi non sembrano possano essere invocati nella fattispecie in oggetto. Ancorché l'amministrazione comunale non abbia ancora avviato, alla luce della corrispondenza tenuta con la Regione, uno specifico procedimento, la lettera del Sindaco non costituisce certo corrispondenza privata, ma un documento con il quale la funzione pubblica viene comunque esplicita (anche se allo stadio preliminare) e sulla quale il consigliere comunale può accedere tenuto conto che, ai sensi dell'art. 43 del TUEL, egli ha il diritto di ottenere dagli uffici comunali non solo il libero e incondizionato accesso ai documenti amministrativi comunali, ma anche tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, che è quello di controllare l'attività degli organi istituzionali del Comune. Di conseguenza, salvo espressa eccezione di legge, ai consiglieri comunali non può essere opposto alcun divieto, determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo all'esercizio della loro funzione (Commissione, parere del 3.02.2009).

Sig.
Via
06100 PERUGIA (PG)

OGGETTO: Parere sulla legittimità della richiesta di pagamento di oneri di accesso, imputati a titolo di ricerca e visura, per il rilascio di estratti dello stato civile.

L'istante lamenta che, a seguito di una ricerca storica negli atti dello stato civile presso il Comune Città di Castello, l'Ufficiale addetto al servizio aveva chiesto il pagamento dei diritti di ricerca e visura in ottemperanza ad una deliberazione di Giunta comunale. Chiede, pertanto, di conoscere la legittimità del pagamento dei predetti oneri, sollevando dubbi sull'applicabilità ai registri dello stato civile della legge n. 241/90 ed in particolare dell'art. 25 in tema di diritti di ricerca e visura.

La Commissione ritiene che anche i registri dello stato civile sono accessibili ai sensi della legge n. 241/90 per i seguenti motivi di fondo:

a) la disciplina specifica relativa alla organica revisione della tenuta dei registri dello stato civile (d.P.R. n. 396/2000) non ha modificato la generale disciplina del diritto di accesso, contenuta nella legge n. 241/90 e nel d.P.R. n. 184/2006, che dunque rimane applicabile tuttora;

b) se i registri dello stato civile sono pubblici ai sensi dell'art. 450 c.c., allora l'interessato ha anche la facoltà di accedervi *ex lege* n. 241/90, fermi restando i limiti del codice in materia di protezione dei dati personali ex d.lgs. n. 196/2003;

c) è innegabile che anche gli estratti o i certificati dei registri dello stato civile rientrino nella definizione di documento amministrativo di cui alla lettera d) dell'art. 22 della legge 241/90, trattandosi di atti riproducibili (estratti) o totali (copie) di quelli registrati affidati alla custodia dell'ufficiale dell'anagrafe.

In base al delineato quadro normativo, e considerato che la tenuta dei registri dello stato civile è un servizio di competenza statale alla cui gestione sovrintende il sindaco, quale ufficiale del Governo ex artt. 14 e 54 co. 3 d.lgs. n. 267/2000, deve ritenersi applicabile alla specie l'art. 25 della legge n. 241/90 (nonché l'art. 7 co. 6 d.P.R. n. 184/2006) secondo cui "*l'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura*".

Alla luce delle esposte considerazioni, si ritiene legittima la richiesta dell'Ufficiale dello stato civile di pagamento di somme a titolo di ricerca e visura, sempre che l'importo sia equo e non esoso in quanto diversamente la richiesta di un importo elevato costituirebbe un limite all'esercizio del diritto di accesso.

Sig.
C/so
86170 ISERNIA

OGGETTO: Parere sulla legittimità dell'accesso a pratiche edilizie da parte di un vicino nel corso di un giudizio civile in materia di distanze legali tra fabbricati.

Il comproprietario di un fabbricato – in qualità di controinteressato all'accesso di alcuni documenti inerenti un fascicolo edilizio (contenente concessioni, d.i.a., comunicazioni di inizio e fine lavori, proroghe, etc.) richiesti dal confinante che intendeva difendersi nel giudizio civile pendente con l'attuale istante per accertare il rispetto delle distanze legali – si è opposto all'istanza di accesso formulata dal vicino ritenendola illegittima sotto diversi profili, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente civico che non avrebbe reso conoscibile il contenuto dell'istanza di accesso e, dopo aver inizialmente negato l'accesso, avrebbe illegittimamente ritenuto ostensibili gli atti richiesti.

Tanto esposto, il controinteressato all'accesso ha chiesto a questa Commissione un parere sui seguenti specifici quesiti:

a) è legittima l'istanza di accesso agli atti edilizi del vicino attesa, oltre alla carenza di interesse e alla genericità dell'istanza predetta, la mancanza di concreta utilità all'acquisizione dei documenti ?

b) è legittimo che l'ente non allegghi l'istanza di accesso alla comunicazione notificata al controinteressato, in tal modo pregiudicando il diritto di difesa ?

c) è legittimo che l'ente, dopo aver rigettato le istanze di accesso presentate dal vicino per il medesimo oggetto, le abbia accolte in esito alla reiterazione dell'istanza in assenza di mutamenti di fatto o di diritto, in contrasto con la decisione dell'A.P. del C.d.S. n. 6/2006 ?

Quanto al primo quesito, oltre a sussistere un evidente interesse personale e concreto del vicino che intende prendere visione della pratica edilizia relativa ad opere contigue al proprio fabbricato per verificare il rispetto delle distanze legali, l'istanza di accesso in questione appare specificamente motivata, essendo indicati sufficienti elementi diretti a circoscrivere l'oggetto del diritto di accesso. Inoltre, l'esercizio del diritto di accesso non può essere intaccato dalle preclusioni istruttorie maturate nel giudizio civile per la cui miglior difesa i documenti sono stati richiesti, non potendo l'amministrazione ingerirsi nelle strategie difensive della parte né comunque anticipare una valutazione sulla ammissibilità e rilevanza della documentazione richiesta nel giudizio di merito che spetta esclusivamente al giudice del merito (arg. ex C.d.S. Sez. V, Sent. 10/02/2009, n. 741).

Quanto al secondo quesito, l'art. 3 d.P.R. n. 184/2006 ha posto a carico dell'amministrazione l'onere di dare comunicazione ai controinteressati dell'avvenuta presentazione di una domanda di accesso a documenti che potrebbero riguardarli, con ciò implicitamente escludendo l'obbligo di allegare anche l'istanza di accesso. Tuttavia, l'ente è tenuto a consegnare copia dell'istanza di accesso in caso di richiesta del soggetto contro interessato – il quale nella specie non pare abbia mai rivolto alcuna richiesta in tal senso all'amministrazione, essendosi limitato a stigmatizzare la mancanza di copia dell'istanza di accesso nella notifica effettuata ai sensi dell'art. 3 citato (cfr. atto di opposizione del 10.11.2009) – diversamente potendosi pregiudicare il diritto del contro interessato alla possibilità di presentare una motivata opposizione.

Quanto al terzo quesito, da una più attenta lettura della decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6/2006 emerge – diversamente da quanto sostiene la difesa dell'istante negli allegati prodotti – che, in caso di diniego di accesso, il cittadino potrà reiterare l'originaria istanza precedentemente respinta o, al più, illustrare ulteriormente le sue ragioni alla P.A., anche qualora non ricorrano elementi di novità in fatto e in diritto, ferma restando la facoltà della p.a. di assumere, sulla reiterazione dell'istanza, una determinazione di carattere meramente confermativo del precedente diniego (e come tale non autonomamente impugnabile) ovvero, come nella specie, di procedere autonomamente a una nuova valutazione della situazione ribaltando il diniego originario e ritenendo ostensibili gli atti.